

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino». (22A00671)

(GU n.28 del 3-2-2022)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo, e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla Regione Abruzzo e' risultato che la richiesta presentata da Aureli Mario - S.S Agricola dei fratelli Aureli, soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», è riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 510/2006.

Art. 2.

Varieta' coltivate

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG) Suenio-VAC113 (Vilmorin); Natunia (Bejo); Namibia (Bejo); Novara (Bejo); Bangor (Bejo); Carvalo (Semini); Allyance F1 (Nunhems); Romance F1 (Nunhems); Laguna F1 (Nunhems); Brilliance F1 (Nunhems); Sirkana F1 (Nunhems); Benagala F1 (Carosem); Caravel F1 (Carosem); Carillon F1 (Carosem); Hyb - 104 Pillole (Meridiam Seeds); Carvora (Semini); Champion (Sygenta); Zanahoria Hyb (Meridiam Seeds).

Potranno essere utilizzate anche cultivar riconducibili al gruppo varietale nantese e ai relativi ibridi purché i produttori abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi della Carota dell'Altopiano del Fucino. L'utilizzo del gruppo varietale nantese e dei relativi ibridi ai fini della produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

colore: arancio intenso compreso il colletto;

contenuto:

saccarosio > 2 %;

beta carotene > 50 mg/Kg;

acido ascorbico > 5 mg/Kg;

proteine > 0,4%;

fibra > 1,2%;

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F0 n. 145 II° - F0 n. 146 III° - F0 n. 151 I° - F0 n. 152 IV°

Perimetrazione dell'area Altopiano del Fucino

Partendo da Avezzano (AQ), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra la località Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di str. 7, str. 8, str. 10, str. 11 fino a Paterno di Avezzano località Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di str. 17, str. 18, str. 19, str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di str. 23, str. 24, str. 25, str. 26, str. 27 fino ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di str. 29, str. 30, str. 31, str. 32 in località Balzone fino ad arrivare al Comune di Trasacco incrocio di str. 36.

Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di str. 37, str. 38, str. 39, str. 40 fino al Comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di str. 43, str. 44, str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex Zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltivazione delle carote in pieno campo e' iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.

I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno cosi' inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo e' da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, e' individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorieta' che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorieta' che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.

Ne consegue, pertanto, la necessita' di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilita' delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovra' verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e lavorazione

Terreni.

I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella preparazione degli impianti si procede con:

aratura;

fresatura per l'affinamento della superficie;

rullatura per consentire una profondita' di semina costante;

non e' consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

Semine.

La semina e' esclusivamente meccanica per garantire uniformita' di distribuzione e densita' colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme e' distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.

Il seme e' posto ad una profondita' variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare prevede

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

obbligatoriamente che la «Carota dell'Altopiano del Fucino», sia coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore ai sei mesi.
Tecniche colturali.

Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.

Sono comunque prescritte:

almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;

almeno una rincalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Irrigazioni.

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato e' per aspersione.

Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosità diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.

Raccolta e lavorazione.

La raccolta e' praticata valutando gli stadi di maturazione piu' idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la cultivar.

Inoltre si dovrà tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

Caratteristiche del prodotto.

Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;

dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Omnia Qualita' s.r.l. certificazione agroalimentare, con sede in via Giardino n. 12 - 67044 Cerchio (AQ), telefax: 0863789212, e-mail: omniaqualita@prodottibio.com

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

La denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP - Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia. È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.


dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il marchio di identificazione e' rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una piu' bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.



22A00671

Laura Alessandrelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-028) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

